REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77, (CEE) n. 443/77 e (CEE) n. 938/77, per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti contenenti latte in polvere denaturato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2378/77 (6), ha fissato un coefficiente da applicare agli importi compensativi monetari per taluni prodotti contenenti latte in polvere denaturato; che le disposizioni di detto articolo si applicano anche ai prodotti denaturati in virtù del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77 (7), conformemente all'articolo 9, lettera c), dello stesso regolamento (CEE) n. 443/77; che i prodotti denaturati in questione rientrano nella sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune; che, per maggiore chiarezza, occorre quindi precisare all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 368/77 che il riferimento alla sottovoce 04.02 A II b) 1 riguarda soltanto il latte scremato in polvere come tale;

considerando che occorre tener conto di tale modifica nell'allegato I, parte 5, nota (2), del regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/77 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue:

« *Articolo 19*

1. L'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 non è concesso per il latte scremato in polvere venduto in virtù del presente regolamento.

2. Per il latte scremato in polvere venduto in virtù del presente regolamento e

— spedito come tale verso un altro Stato membro, all'importo compensativo monetario fissato, a norma del regolamento (CEE) n. 974/71, per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune, si applica il coefficiente 0,15;

— spedito verso un altro Stato membro o esportato verso paesi terzi, previa denaturazione o incorporazione in alimenti composti, agli importi compensativi monetari fissati, a norma del regolamento (CEE) n. 974/71, per i prodotti di cui alle sottovoci

23.07 B I a) 3,
23.07 B I a) 4,
23.07 B I b) 3,
23.07 B I c) 3,
23.07 B II

della tariffa doganale comune, si applica il coefficiente 0,25 ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(6) GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 35.
(7) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
(8) GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.
(9) GU n. L 317 del 12. 12. 1977, pag. 1.

Articolo 2

All'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 938/77, il terzo comma della nota (2) è modificato come segue :

« Per il latte scremato in polvere venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977) e (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977) e spedito come tale verso un altro Stato membro, codesto importo è moltiplicato per il coefficiente 0,15 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH